

OGGETTO: **CONGEDO COVID-19 PER LA CURA DEI MINORI**
ESTENSIONE DEL PERIODO DI FRUIZIONE E GODIMENTO IN MODALITÀ ORARIA
ULTERIORI ISTRUZIONI INPS

L'art. 23 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), ha introdotto un **congedo indennizzato** (cosiddetto congedo COVID-19 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 32, n. 21, n. 16 e n. 15 del 2020) **per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, disposto per far fronte alla pandemia.

L'art. 72, comma 1, lett. a), del d.l. 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020), nel modificare l'art. 23, comma 1, del d.l. n. 18/2020, ha:

- esteso il periodo in cui è stato possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale iniziato il 5 marzo 2020 e terminato il 31 luglio 2020, e superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020;
- aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l'assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste dall'art. 23 del d.l. n. 18/2020.

Il congedo COVID-19:

- è utilizzabile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- può essere usato da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, l'art. 73 del d.l. n. 34/2020, modificando l'art. 24 del d.l. n. 18/2020, ha incrementato il numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (**lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità/lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità**), di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020); di conseguenza, per i soggetti aventi diritto a tali permessi, è stata prevista la possibilità di godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per maggio e 3 per giugno 2020), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

Infine, **la legge 17/07/2020, n. 77** – di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagina 84) – ha:

- **esteso (dal 31 luglio 2020) al 31 agosto 2020 il periodo all'interno del quale è possibile fruire del congedo COVID-19;**

- **introdotto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di goderne in modalità oraria nel periodo compreso dal 19 luglio 2020** - data di entrata in vigore della legge n. 77/2020 - **al 31 agosto 2020** (le modalità di presentazione della domanda sono state indicate dall'INPS con i messaggi 10/08/20, n. 3089 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2020 – e 11/08/20, n. 3105, riportato in calce alla presente).

Dopo quanto diramato con le circolari n. 45/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020) e n. 81/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), e con i messaggi del 2020 n. 1621, n. 3089 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32 e n. 36 del 2020) e n. 3105 (riportato più sotto), con la **circolare 03/09/20, n. 99**, l'Istituto di previdenza ha fornito le seguenti, ulteriori istruzioni in merito alle modifiche apportate alla disciplina del congedo COVID-19 dalla legge 17/07/20, n. 77.

Ampliamento del periodo di fruizione del congedo COVID-19

La legge n. 77/2020, nel convertire il d.l. n. 34/2020, ha novellato l'art. 72, comma 1, lett. a); in particolare ha esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020 e superato, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020.

La medesima legge ha altresì esplicitato che il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall'Istituto di previdenza sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo COVID-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Rimangono inoltre confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 23 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; pertanto, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni, possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 23 del d.l. n. 18/2020.

Ferme restando le indicazioni fornite nella circolare n. 81/2020 sulla conversione/trasformazione d'ufficio delle domande di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in congedo COVID-19, **a seguito dell'ampliamento del periodo di fruizione del congedo di cui trattasi, la conversione/trasformazione interessa le domande aventi a oggetto periodi compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020.**

Fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria

La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.

La novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata INPS, e interessa le domande aventi a oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

Le domande possono avere a oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all'interno dell'arco temporale sopra individuato.

L'introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo COVID-19 non ha modificato le regole e la misura dell'indennizzo del congedo stesso previste nel citato art. 23 del d.l. n. 18/2020; pertanto, il congedo COVID-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria

Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell'altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n. 45/2020 e n. 81/2020, in merito alla compatibilità del congedo COVID-19 a ore con altri congedi, permessi o prestazioni, si richiamano le indicazioni contenute nel messaggio n. 1621/2020 con le seguenti precisazioni:

- il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore per lo stesso minore. Risulta invece compatibile con la fruizione di congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano. Risulta altresì compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo COVID-19 a ore e di congedo parentale a ore;
- il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore;
- il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

La fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il bonus baby-sitting/centri estivi di cui al paragrafo 5 della circolare n. 81/2020.

Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19 in modalità oraria

Con il messaggio 11/08/20, n. 3105 sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

La domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare.

Tale periodo dovrà essere ricompreso all'interno dell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 e il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato che l'indennizzo del congedo COVID-19 continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Pertanto, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'INPS dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio

«Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private

Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi COVID-19:

- **MVo (MVzero)**: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni (congedo parentale di cui all'art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall'art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020);

- **YMV1**: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020).

Si precisa che la fruizione oraria dei congedi denominati **MVo** e **MV1**, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020, è consentita unicamente nell'arco temporale 19 luglio – 31 agosto 2020.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>** procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell'elemento **<InfoAggEvento>**, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.

Nel caso di **MVo** il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio minore, di età non superiore a dodici anni; nel caso di **MV1** dovrà essere inserito il codice fiscale del figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

Elemento **<Lavorato>** = **S**

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2**

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **MVo** oppure **MV1**

Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruite nel giorno

Elemento **<EventoGiorn>**\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo, come sopra specificato.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (**MVo** oppure **MV1**) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento **<Lavorato>** sarà = **N**.

L'elemento **<TipoCoperturaGiorn>** sarà = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = **1** se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento **<Settimana>**.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- trattandosi di congedo orario, i giorni in cui esiste assenza oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>;
- diversamente i giorni in cui esiste congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l'elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l'utilizzazione dei seguenti codici causale:

"Lo76" (evento MVo) avente il significato di "congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;

"Lo77" (evento MV1) avente il significato di "congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di età.

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
- Elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all'importo indicato nell'elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.

Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni pubbliche

Sono stati introdotti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi COVID-19:

38: congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

36: congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo 2.3, indicati in <PosContributiva> relativamente alle singole fattispecie, per cui:

- il codice Tipo Servizio 38 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento - **MVo (MVzero)**;
- il codice Tipo Servizio 36 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento **YMV1**.

Nella compilazione della ListaPosPA relativa all'IVS, i Tipo Servizio suddetti dovranno essere indicati nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare con le modalità illustrate con la circolare n. 81/2015.

Al riguardo si ricorda che detto elemento dovrà essere compilato secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 40/2016.

Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD

Per i lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono dei congedi COVID-19 in modalità oraria i datori di lavoro, oltre a valorizzare l'elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 1 "Congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni" o 2 "Congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale" (cfr. il paragrafo 8.3 della circolare n. 45/2020 e il paragrafo 6.3 della circolare n. 81/2020), devono valorizzare l'elemento <NumOreEv> per indicare il numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.

Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un'anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell'INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi specifici secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi. In particolare, per la valorizzazione degli elementi relativi alla retribuzione persa si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653/2019.

Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa omissis»

INPS - Messaggio n. 3105 dell'11/08/2020

1. Premessa

L'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un congedo indennizzato (cosiddetto congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Successivamente, la legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. Decreto rilancio) - pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, ha esteso sino al 31 agosto 2020 il periodo all'interno del quale è possibile usufruire del congedo per emergenza COVID-19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ed ha introdotto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

2. Presentazione della domanda

Anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all'interno dell'arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 -31 agosto 2020).

La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende

fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l'indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.